VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	25
Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137 (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .	26
ALLEGATO 1 (Parere approvato dall'VIII Commissione)	31
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	33
Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Atto 138 (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	26
ALLEGATO 3 (Parere approvato dall'VIII Commissione)	39
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	41
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Alle Commissioni	
riunite II e III) (Esame e rinvio)	27

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che, in caso di posizione, da parte del Governo, della questione di fiducia sul cosiddetto decreto « Mille proroghe », l'au-

dizione del Ministro dell'ambiente, programmata per mercoledì 18 febbraio alle ore 14, non potrebbe avere luogo. Si riserva, in ogni caso, acquisito il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi della Commissione, di richiedere alla Presidente della Camera l'autorizzazione allo svolgimento della predetta audizione, pur in pendenza del voto di fiducia. Ricorda, inoltre, che è in procinto di concludersi, presso l'altro ramo del Parlamento, l'esame del disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente, così come del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.1 del 2015, recante disposizioni urgenti sull'ILVA e sullo sviluppo di Taranto.

Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio scorso.

Raffaella MARIANI (PD), relatore, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), precisando come la stessa sia volta a recepire i rilievi a lei pervenuti da parte dei colleghi.

Alberto ZOLEZZI (M5S) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), precisando come la nuova proposta di parere presentata dalla relatrice, pur presentando profili apprezzabili rispetto alla prima proposta, sia ancora carente, anche alla luce del contenuto della direttiva di riferimento.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nell'esprimere pieno apprezzamento sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, preannuncia il voto favorevole su tale proposta.

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere della relatrice. Evidenzia, tuttavia, con riferimento alle osservazioni di cui alle lettere b) ed e), che il testo delle Linee Guida, rispettivamente ai paragrafi 4.1 e 4, già fornisce sufficienti elementi di chiarimento. Quanto all'osservazione di cui alla lettera e), dove si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una più bassa percentuale di riduzione delle soglie di assoggettabilità a screening in caso di applicazione di uno o più criteri indicati nelle Linee Guida, segnala che nel testo, anche in presenza di una pluralità di

criteri, tale percentuale rimane invariata, applicandosi una sola volta.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta di parere della relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa del gruppo M5S si intenderà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dalla relatrice, risultando conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

Atto 138.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Luigi DALLAI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.

Ermete REALACCI, presidente, comunica che il gruppo del M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 4). Avverte, quindi, che sarà prima posta in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa del gruppo M5S si intenderà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2124 Governo.

(Alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Chiara GADDA (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, in sede consultiva, il nuovo testo del disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite II e III.

Ricorda che la predetta Convenzione, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. Essa è in vigore dall'8 febbraio 1987, mentre è

in vigore per l'Italia, che ne ha autorizzato la ratifica con legge 7 agosto 1982, n. 704, dal 6 ottobre 1991. Gli Emendamenti oggetto del provvedimento in esame, approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005, hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione, prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti, come precisato nel nuovo articolo 1A introdotto nella Convenzione stessa dopo l'articolo 1.

Al riguardo, segnala che per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di « installazione nucleare ». È altresì stata introdotta la definizione di « sabotaggio ». Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Essi inoltre sono interamente responsabili dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio. Per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, gli Stati parte devono rispettare un certo numero di Principi di protezione, introdotti con il nuovo articolo 2A, fra i quali si menzionano quelli della responsabilità dello Stato e dei titolari di licenze e della riservatezza. È naturalmente prevista la cooperazione tra gli Stati parte in caso di furto o sabotaggio o di rischio di tali evenienze. La cooperazione avviene in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi.

Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, illustra le disposizioni di stretta competenza dell'VIII Commissione.

In particolare, per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, l'articolo 4, al comma 1, individua le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro: il Ministero degli esteri, che funge anche da punto di contatto, ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione; il Ministero dell'interno, che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto; il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari; il Ministero dell'ambiente, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.

Il comma 2 individua i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli Emendamenti esame. In particolare, il predetto Istituto: esercita i controlli sulla protezione fisica passiva, per mezzo degli ispettori dell'ANPA (Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 1995 che ha assegnato compiti ispettivi in materia di sicurezza nucleare, recependo direttive europee su diversi profili del settore; formula pareri tecnici ai quattro Ministeri indicati al precedente comma 1; procede all'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal successivo comma 3 dell'articolo 10.

L'articolo 5, al comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISPRA e di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica

in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prevede la possibilità di adottare regolamenti nelle materie di competenza di ciascun Ministero. Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani.

L'articolo 7 affida al Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 230 del 1995, il coordinamento e la predisposizione, sentito il Ministero dell'ambiente, dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni: il comma 1 prevede che l'ISPRA, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime, e comunichi con tempestività al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo articolo 10, comma 3. Il comma 2 stabilisce che, in difetto di adempimento delle prescrizioni impartite, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il titolare del provvedimento autorizzativo e delle connesse prescrizioni, d'intesa con il Ministero dell'interno e su segnalazione dell'ISPRA, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo. Il comma 3 prevede che, qualora si sia in presenza di gravi e reiterate inosservanze, si procede alla revoca dell'autorizzazione, che viene operata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previo parere obbligatorio dell'ISPRA.

Infine, in base al comma 4, nei provvedimenti di sospensione o revoca di cui ai due commi precedenti vanno indicate, ove necessario, le disposizioni da adottare per la protezione fisica dei materiali radioattivi, la tutela sanitaria dei lavoratori e la protezione della popolazione e dell'ambiente.

L'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede modifiche al codice penale e sanzioni di carattere amministrativo. Il comma 1, nell'introdurre l'articolo 437-bis del codice penale, prevede il reato di «traffico ed abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività». La predetta fattispecie di reato, sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a 50.000, è integrata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede acquista, riceve, trasporta, importa, esporta procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idonee a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività. La medesima sanzione è prevista per il detentore che abbandoni il materiale in questione o che se ne disfi illegittimamente. È prevista, inoltre, una specifica circostanza aggravante, con applicazione della pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000, se dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata sino alla metà. Infine, il comma 2 dell'articolo 10 introduce due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare: in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella stessa autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 20.000; in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite a seguito dell'accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione, ovvero delle disposizioni volte a ripristinare le condizioni ivi contenute, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8000 a euro 50.000.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto l'articolo 10-bis che, nel modificare l'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), prevede per il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività di cui all'articolo 437-bis del codice penale (introdotto dal precedente articolo 10), la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Con riferimento agli articoli 10 e 10-bis del provvedimento in titolo, segnala che disposizioni di analogo tenore sono contenute nel disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente (S. 1345), attualmente all'esame del Senato. Ritiene pertanto opportuna un'attenta analisi delle due disposizioni, al fine di evitare possibili duplicazioni o sovrapposizioni.

L'articolo 11, infine, contempla l'abrogazione delle fattispecie di reato di cui all'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che reca la ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari.

Tanto premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente essere formulate nel corso del dibattito, nonché all'esito della conclusione dell'*iter* del citato disegno di legge all'esame del Senato.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che il gruppo del M5S ha preannunziato la presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame, nel quale saranno specificamente evidenziati alcuni profili di criticità.

Il sottosegretario Silvia VELO segnala alcuni aspetti problematici del provvedi-

mento in esame, che sarebbe opportuno evidenziare nella formulazione della proposta di parere. In particolare, sottolinea che la competenza relativa al controllo sulla protezione fisica passiva, alla formulazione di pareri tecnici alle amministrazioni ed all'accertamento delle violazioni, che l'articolo 4 della Convenzione affida all'ISPRA, è stata attribuita dal decreto legislativo n. 45 del 2014 all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Con riferimento agli articoli 10 e 10-bis del provvedimento in titolo, rileva come le nozioni di « abbandono » e di « materiali ad alta radioattività » siano alquanto ambigue e generiche, determinando la modifica delle definizioni fornite dalla Convenzione Vienna del 1980, recepita dalla legge n. 704 del 1982. Segnala, inoltre, che sono in corso di ratifica altre Convenzioni sui medesimi argomenti e che appare quanto mai opportuno non modificare le definizioni internazionalmente adottate. Fa presente, infine, che i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico stanno predisponendo uno specifico decreto di classificazione dei rifiuti radioattivi.

Ermete REALACCI, presidente, nel condividere le considerazioni formulate dalla relatrice Gadda, ritiene opportuno, al fine di evitare possibili duplicazioni o sovrapposizioni, attendere la conclusione dell'iter del disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente (S. 1345), attualmente all'esame del Senato, che contiene disposizioni di analogo tenore a quelle presenti nel provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137.

PARERE APPROVATO DALL'VIII COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (Atto n. 137);

considerato che:

lo schema di decreto è finalizzato a superare le censure della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086 per mancata conformità delle norme nazionali alla direttiva europea 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

esso, inoltre, è volto a fornire indirizzi univoci e uniformi su tutto il territorio nazionale per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l'individuazione dei suddetti indirizzi univoci risponde a principi di certezza temporale e di semplificazione procedurale che dovrebbero presiedere, a livello regionale, all'espletamento delle procedure autorizzative;

in ragione dell'obiettivo di uniformità di applicazione nazionale, risulterebbe inopportuno rimettere alla mera discrezionalità legislativa regionale la decisione di ulteriori riduzioni delle soglie dimensionali dell'Allegato IV della Parte II del decreto legislativo n. 152, potendosi determinare il rischio di situazioni di disparità tra le varie Regioni;

andrebbe valutata una percentuale più bassa di riduzione delle soglie di assoggettabilità al cosiddetto *screening* di cui al richiamato Allegato IV, ritenuto che la prevista diminuzione del 50 per cento rischierebbe di comportare un aggravio procedimentale per le Regioni;

andrebbe chiarito, all'articolo 4, al fine di evitare contenziosi per le imprese, se per « procedimenti in corso » si intendano solo quelli per i quali sia *in itinere* il procedimento di assoggettabilità o di V.I.A. ovvero tutti quelli per i quali non è stata ancora rilasciata l'autorizzazione;

all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), andrebbe chiarito che l'esclusione di alcuni progetti dallo *screening* può avvenire, solo qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate Linee Guida;

valutata la necessità di integrare le premesse dello schema di decreto precisando che la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) è stata modificata dalla direttiva 2014/52/UE che prevede all'articolo 4, non solo che gli Stati membri devono determinare se sottoporre o meno a VIA determinate categorie di progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA o conducendo un esame caso per caso oppure fissando soglie e/o criteri e che nel fissare tali soglie e/o criteri gli Stati mem-

bri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i pertinenti criteri di selezione individuati nell'allegato III della direttiva VIA, ma anche che gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto né della verifica di assoggettabilità né della VIA e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti di cui all'allegato II della medesima direttiva VIA debbano essere sottoposti a VIA senza la previa verifica di assoggettabilità;

ritenuto che andrebbe rafforzata la collaborazione tra Stato e Regioni, al fine di fornire elementi di valutazione in grado di qualificare gli elementi necessari per il cosiddetto « screening »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'ulteriore riduzione delle soglie previste dal citato Allegato IV non è rimessa alla mera discrezionalità regionale, essendo necessario che la proposta regionale in tal senso sia sottoposta alla

valutazione del Ministero dell'ambiente, che la adotta con apposito decreto, anche al fine di fornire indirizzi univoci ed uniformi validi su tutto il territorio nazionale;

- b) valuti il Governo l'opportunità di chiarire con quali altri progetti l'Amministrazione deve valutare l'impatto cumulativo del singolo progetto;
- c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una più bassa percentuale di riduzione delle soglie di assoggettabilità a screening in caso di applicazione di uno o più criteri indicati nelle Linee guida, in luogo della percentuale attualmente prevista del 50 per cento;
- d) all'articolo 2, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'esclusione di alcuni progetti dallo screening può avvenire solo qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al Paragrafo 4 delle allegate Linee Guida;
- d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 4, cosa si intenda per procedimenti in corso ai quali si applicano le Linee Guida di cui allo schema di decreto.

Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

L'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle provincie (atto 137);

considerato che:

lo schema di decreto intende superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, pendente da oltre cinque anni, per «Non corretto recepimento della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE e 2011/92/UE»; non può non rilevarsi, pertanto, la tardività dell'intervento del legislatore;

secondo la Commissione, « la legislazione italiana (allegati II, III, o IV del decreto legislativo 152/2006 come modificato) fissa per i progetti cui si applica la direttiva, elencati all'allegato II, soglie dimensionali al di sotto delle quali si presuppone che i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti notevoli sull'ambiente ». Richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Commissione sottolinea, al contrario, come gli Stati membri, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare la determinazione dei progetti da assoggettare a VIA, hanno l'obbligo di

prendere in considerazione tutti i criteri elencati nell'allegato III della direttiva (art. 4, par. 3 della direttiva), che dunque non possono considerarsi automaticamente assorbiti dalla fissazione di soglie, determinate, peraltro, tenendo conto prevalentemente di soli criteri di tipo dimensionale. » In più su questo argomento si è espressa la Corte Costituzionale attraverso la sentenza n.93 del 22 maggio 2013 e vari altri contenziosi con Bruxelles (vedasi procedure 2009–4426 e 2012–4096) dimostrano la farraginosità e discrezionalità della legge vigente;

nonostante un primo intervento del Governo, attraverso l'articolo 23 della legge n. 97 del 2013, la Commissione europea, in data 28 marzo 2014, aveva emesso un parere motivato in cui, tra l'altro, aveva osservato che le disposizioni della legge n. 97 del 2013 non garantivano l'approvazione di nuove linee guida in tempi ristretti;

al fine di tentare di superare le nuove contestazioni della Commissione europea, sono state approvate le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2014, che intervengono direttamente sul codice ambientale. In particolare le norme dettate dalle lettere c) e d) del comma 1 di tale articolo hanno sostituito, abrogandola, la procedura in due fasi, introdotta dall'articolo 23 della legge n. 97 del 2013, con una procedura che consta di un'unica fase, delegificando quindi l'individuazione delle soglie e dei criteri, demandata ad

un decreto ministeriale, il cui schema è quello in esame;

v'è subito da segnalare come questo decreto ministeriale appaia fortemente influenzato dal compromesso raggiunto in sede di conferenza Stato-Regioni, tanto è vero che nel definire i criteri c'è fin troppa discrezionalità, a ciò si aggiunga che in alcuni casi, attraverso un successivo decreto ministeriale da emanare su richiesta della Regione o Provincia autonoma, si potrebbe verificare l'esclusione a priori dell'assoggettabilità a V.I.A. per alcuni impianti;

inoltre, prima di passare alla disamina puntuale dell'articolato, è utile sottolineare come la controversia con la Commissione europea poteva essere « facilmente » risolta, attraverso il recepimento tout court di tutti i criteri elencati nell'allegato III della direttiva 2011/92/UE;

l'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto (così come il punto 6 delle allegate Linee Guida) prevede che, fermo restando quanto previsto nell'Allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, il Ministero dell'ambiente con proprio decreto ministeriale, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate Linee Guida, un incremento nella misura massima del 30 per cento delle soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali. L'incremento dei parametri dimensionali è, dunque, consentito al verificarsi contestualmente di tre presupposti:

- *a)* la presenza di specifiche peculiarità ambientali e territoriali;
- *b)* determinate categorie progettuali;

c) la non applicabilità dei criteri specifici indicati al paragrafo 4 delle allegate Linee Guida (ossia, il cumulo con altri progetti, il rischio di incidenti e la localizzazione in aree considerate sensibili).

In questo modo si opera una inversione di tutela dal momento che i criteri specifici introdotti per garantire una più efficace applicazione della normativa comunitaria diventano termini di riferimento per aumentare, in determinati casi, le soglie dimensionali e quindi per ridimensionare i casi di assoggettabilità a VIA. Inoltre, quanto sopra avviene sulla base di presupposti che si prestano a valutazioni eccessivamente discrezionali. Non sono infatti indicati i criteri per individuare le « specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali », nè parametri certi che consentano di garantire livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti;

l'articolo 2, comma 2, lettera c) dispone che il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto ministeriale, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Si esprimono perplessità in ordine all'introduzione della categoria dei progetti per i quali si escludono a priori potenziali effetti significativi sull'ambiente, che rappresenta una minor tutela e un elemento di complessità nell'individuazione delle fattispecie. Inoltre, appare in contrasto con l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2011/92/UE, il quale prevede che gli Stati membri determinino i casi in cui il progetto debba essere sottoposto a valutazione attraverso un esame caso per caso o mediante la definizione di soglie o criteri. Si ritiene, pertanto, più appropriato che i casi di non assoggettabilità rimangano una categoria residuale rispetto ai progetti sottoposti a verifica il cui elenco dovrebbe essere eventualmente aggiornato e integrato;

tra i criteri specifici, il paragrafo 4.1. delle Linee Guida indica il cumulo con altri progetti, specificando che il criterio del « cumulo con altri progetti » deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 152/2006, al fine di evitare la frammentazione artificiosa di un progetto. Tale soluzione appare eccessivamente limitativa degli impatti ambientali dovuti al cumulo di progetti che non necessariamente appartengono ad una stessa specifica categoria progettuale;

infine, le fattispecie per le quali viene esclusa la riduzione della soglia dimensionale del 50 per cento per i progetti localizzati in aree sensibili appaiono in alcuni casi eccessivi o tali da rendere tale riduzione di difficile applicazione. A titolo esplicativo: a) non convince l'esclusione di alcune tipologie di interventi, quali i progetti di realizzazione delle piste da sci nelle zone montuose (v. 4.3.3); sarebbe opportuno indicare altri ambiti da aggiungere per ampliare la riduzione del 50 per cento delle soglie previste nell'allegato IV alla seconda parte del decreto legislativo 152/2006 (v. da 4.3.1 a 4.3.8); al paragrafo 4.3.6. per la qualità dell'aria si ritiene opportuno aggiungere i progetti dell'allegato IV di cui ai punti 3.c) 7.e) 7.p) 8.b) 8.d) 8.g) 8.l); al paragrafo 4.3.6 per la qualità dell'acqua si ritiene opportuno aggiungere i progetti dell'allegato IV di cui ai punti 2.m); tra i criteri localizzativi manca completamente il riferimento, se non per i nitrati alle acque sotterranee;

si condividono le osservazioni presenti nella documentazione del Servizio Studi relativamente al paragrafo 6 secondo capoverso con l'articolo 2, comma 2, lettera *c*): « andrebbe valutata la possibilità di coordinare il paragrafo 6, nella parte in cui si attribuisce alle regioni la competenza concernente l'individuazione delle categorie progettuali, con il disposto comma 2 dell'articolo 2 dello schema, che, pur recando una disposizione di contenuto identico, non provvede a specificare tale attribuzione »; il rischio di discrezionalità da parte delle regioni della fissazione dei criteri e delle condizioni in base ai quali si esclude i potenziali effetti significativi dei progetti è condizione sufficiente affinché le linee guida siano dettate dal solo Ministero;

al paragrafo 3 sono stabiliti gli indirizzi metodologici generali già espressi nella parte seconda dell'allegato V del decreto legislativo 152/2006, come stabilito dall'allegato III della direttiva 2011/92UE; la direttiva 2011/92/UE, nel punto 3 dell'allegato III, definisce le caratteristiche dell'impatto potenziale come gli « effetti » potenzialmente significativi. Al punto 3 dell'allegato V del decreto legislativo 152/ 2006 il termine effetto è sostituito con la parola «impatto» potenzialmente significativo; occorre valutare se la parola effetto risulta maggiormente aderente ai termini definiti dai criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2011/92/UE rendendo, pertanto, tali criteri, della Valutazione di Impatto Ambientale, maggiormente restrittivi;

infine, anche se non espressamente concernente l'atto in oggetto, si auspica l'opportunità di approfittare di questo passaggio in Commissione al fine di suggerire al Governo di ottemperare ad un «vuoto normativo » (che afferisce espressamente al rapporto Stato-Regioni sotto il profilo del regime autorizzativo) che potrebbe esporre il nostro Paese ad un ulteriori procedure di infrazione. Nello specifico con la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) sono state introdotte diverse modifiche alla precedente normativa in materia. Tali modifiche dovevano essere recepite nei diversi ordinamenti nazionali entro il 7 gennaio 2013. L'Italia ha recepito detta Direttiva ben oltre la scadenza prefissata - dapprima con l'approvazione dei principi e dei criteri direttivi specifici per il recepimento (articolo 3, legge 96/2013) e con la successiva adozione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, entrato in vigore l'11 aprile scorso;

il decreto legislativo 46/2014, tra le altre cose, ha sostanzialmente riscritto il Titolo III della Parte II del decreto legislativo 152/2006 che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale. Alcune delle novità più rilevanti introdotte dal decreto legislativo 46/2014 tengono conto della necessità di aumentare gli strumenti idonei a valutare complessivamente l'incidenza degli impatti che le installazioni nelle quali si svolgono una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 hanno rispetto al sito nel quale sono localizzate. A tal scopo, è stato aggiornato l'elenco della documentazione che il gestore deve produrre al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, includendo la cosiddetta relazione di riferimento che, stando alla definizione stabilita dal novellato articolo 5 del decreto legislativo 152/2006, contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, grazie alle quali è possibile effettuare una comparazione dello stato del sito prima dell'avvio dell'attività, durante l'esercizio e al momento della cessazione della stessa attività:

all'articolo base 29-sexies, comma 9-quinquies del decreto legislativo 152/2006, il gestore ha l'obbligo di trasmettere all'autorità competente – per la validazione - la relazione di riferimento prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose. L'autorità competente, al momento della cessazione dell'attività, deve valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione obbligando, se necessario, il gestore

a rimediare all'eventuale inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee indotte dalle stesse sostanze pericolose. A questo scopo, è stato introdotto l'obbligo – non previsto dalla disciplina previgente seppure ammesso, come facoltà, dalla giurisprudenza amministrativa – di prestare una garanzia fideiussoria a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a porre rimedio all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, rispetto allo stato nel quale si trovavano il suolo e le acque sotterranee constatato nella cosiddetta relazione di riferimento;

altre significative modifiche del decreto legislativo 152/2006 riguardano la durata della stessa autorizzazione integrata ambientale, che è stata raddoppiata (portandola a 10 anni), e la disciplina del riesame e del rinnovo della stessa autorizzazione. In base alla nuova disciplina del riesame, definita dall'articolo 29-octies, l'autorità competente procede al riesame dell'autorizzazione, periodico mando o aggiornamento le condizioni per l'esercizio dell'attività. L'articolo 29-octies distingue il riesame ordinario, da svolgersi entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni relative alle BAT riferite all'attività principale dell'installazione ovvero a dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato, e quello che viene disposto dall'autorità competente, in tutti i casi nei quali si verifica una delle situazione elencate nel comma 4 dello stesso articolo. Con riferimento al riesame dell'autorizzazione. viene stabilito che il procedimento venga svolto con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione, fatta salva una semplificazione degli oneri a carico dell'autorità competente, in fatto di pubblicità e informazione:

con il decreto legislativo 46/2014 è stata altresì rivista la materia dei controlli stabilendo – con la riscrittura del comma 6 e l'aggiunta dei commi 6-bis dell'articolo 29-sexies – che la frequenza e la metodologia dei controlli ordinari sono definiti nella parte prescrittiva dell'autorizzazione,

in funzione del tipo di installazione, della specifica attività svolta e delle matrici ambientali interessate, che la stessa autorizzazione debba prevedere controlli ordinari specifici con frequenze prestabilite dalla legge, fatta salva la possibilità che si rendano necessarie modalità e frequenze di controllo diverse;

in base al comma 6-ter del citato articolo 29-sexies, è stato altresì stabilito che, nell'ambito dei controlli debba essere prevista un'attività ispettiva presso le installazioni - con oneri a carico del gestore - da parte dell'autorità di controllo che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate, e che dette visite sono inserite in un piano di ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato dalla Regione, che contiene: a) analisi generale dei problemi pertinenti; b) l'identificazione dell'area geografica coperta dal piano di ispezione: c) le procedure per la programmazione delle ispezioni ordinarie e di quelle straordinarie, da effettuarsi in caso di denunce, di gravi incidenti, di guasti e di infrazioni in materia ambientale;

tutto ciò premesso sorge l'esigenza che vengano chiarite le modalità di applicazione della nuova normativa, soprattutto rispetto ad installazioni in esercizio che operano sulla base di autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in base alla normativa previgente; sono già stati emesse delle linee di indirizzo da parte del Ministero che però necessitano di una concreta declinazione a livello regionale; in particolare i principali punti da chiarire sono i seguenti:

a) procedimenti di rilascio AIA in corso e su cui è auspicabile applicare il principio di precauzione ovvero far valere i criteri più restrittivi che salvaguardino l'ambiente e l'uomo; il ministero infatti dovrebbe fare un focus (anche tramite il sito istituzionale) su:

procedimenti di richiesta AIA avviati prima del 7 gennaio 2013 non ancora conclusi ed in quanti e quali casi i gestori abbiano fatto richiesta di passare al nuovo regime autorizzativo;

quanti e quali siano i procedimenti di richiesta AIA avviati tra il 7 gennaio 2013 e il 10 aprile 2014, quale sia lo stato di avanzamento degli stessi;

b) procedimenti di rinnovo in corso:

quanti e quali siano i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e in corso;

quali e quanti siano i procedimenti di rinnovo riguardanti provvedimento autorizzativi con scadenza successiva al 10 aprile 2014, quanti e quali di loro siano stati archiviati:

quali e quanti procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 sono stati convertiti in procedimenti di riesame ai sensi della nuova normativa;

in che maniera il ministero intenda gestire la proroga delle scadenze di legge delle AIA in vigore alla data del 11 aprile 2014; con quale modalità intenda rendere nota la ridefinizione della scadenza dell'AIA, se intenda avvalersi della facoltà, ammessa nel decreto ministeriale contenente le cosiddette Linee di indirizzo, di avviare, di propria iniziativa, un riesame della stessa autorizzazione alla data del previsto rinnovo; se, prima della notifica della ridefinizione della scadenza. intenda compiere delle verifiche preliminari atte ad escludere che rispetto alle installazioni non si siano verificate ovvero stiano per verificarsi le condizioni previste all'articolo 20-octies che impongono il riesame della stessa autorizzazione;

in che maniera il ministero intenda gestire l'applicazione dei nuovi termini di legge per la durata delle AIA in corso, fino alla nuova scadenza, con specifico riferimento alla proroga delle eventuali fidejussioni prestate quale condizioni dell'efficacia della stessa AIA, nonché all'implementazione del sistema di controlli e di ispezioni e all'introduzione dell'ob-

bligo di un preciso riferimento temporale per l'esecuzione delle prescrizioni previsti dalla nuova normativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la misura massima di incremento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto e al punto 6 delle allegate Linee Guida, o ridurla sensibilmente con l'indicazione di appositi criteri che consentano di individuare in quali casi ricorrano i presupposti indicati dalla disposizione;
- b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i casi di non assoggettabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) rimangano una categoria residuale rispetto ai progetti sottoposti a verifica, il cui elenco dovrebbe essere eventualmente aggiornato e integrato.
- c) valuti il Governo l'opportunità di estendere il criterio del « cumulo con altri progetti » in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che non appartengono ad una stessa specifica categoria progettuale;

- d) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire e ridurre le fattispecie per le quali viene esclusa la riduzione della soglia dimensionale del 50 per cento per i progetti localizzati in aree sensibili;
- e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le deroghe ai contenuti delle linee guida, proposte dalle Regioni, siano valutate dal Ministero alla luce di criteri e parametri determinati;
- f) valuti il Governo se l'utilizzo della parola « effetto » in luogo di « impatto » risulta maggiormente aderente ai termini definiti dai criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva 2011/92/UE rendendo, pertanto, tali criteri, della Valutazione di Impatto Ambientale, maggiormente restrittivi;
- g) valuti il Governo, anche se non espressamente concernente l'atto in oggetto, se ritenga opportuno ottemperare ad un «vuoto normativo» (che afferisce espressamente al rapporto Stato-Regioni sotto il profilo del regime autorizzativo per i procedimenti di rilascio dell'AIA) che potrebbe esporre il nostro Paese ad un ulteriori procedure di infrazione, in riferimento alla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Atto 138.

PARERE APPROVATO DALL'VIII COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (Atto n. 138);

rilevato che:

il presente schema di decreto ministeriale riguarda le linee guida relative all'individuazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici, la cui determinazione è il risultato della sperimentazione effettuata dal personale ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto;

l'attività in oggetto ha avuto come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura;

per l'esecuzione delle misure sono state definite dall'ISPRA apposite procedure operative, scelte per valutare sperimentalmente il valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione generici, rappresentative, rispettivamente, emissioni degli impianti radiotelevisivi e delle stazioni radio base della telefonia mobile:

i risultati emersi dall'attività sperimentale svolta dal predetto Istituto risul- | nale comunemente ascrive alle onde elet-

tano molto variabili con evidenza, in taluni casi, di effetti di « amplificazione » dell'intensità dei campi elettromagnetici;

tenendo conto della necessità radioprotezionistica di considerare il caso peggiore tra quelli oggetto della valutazione svolta, l'ISPRA ha ritenuto adeguato considerare pari a 0 dB (assenza di attenuazione) il valore di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura, indipendentemente dalla frequenza di trasmissione dell'impianto, ritenendo invece idonea, relativamente agli edifici privi di finestre, l'applicazione di fattori di riduzione pari a 6 dB, per frequenze di trasmissione superiori a 400 MHz, e a 3 dB, per frequenze di trasmissione inferiori a 400 MHz:

considerato altresì che:

dall'approvazione dei valori di assorbimento indicati nello schema di decreto deriverebbe pertanto la necessità, al fine di garantire la copertura della rete di telefonia mobile e la qualità del servizio, di incrementare il numero dei trasmettitori a fronte della riduzione della potenza di emissione;

la diminuzione della potenza di emissione delle antenne radiobase, determinerebbe, a sua volta, l'incremento delle onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi di telefonia mobile che, com'è noto, funzionano a potenza variabile;

la letteratura scientifica internazio-

tromagnetiche emesse dagli apparecchi di telefonia mobile un rischio per la salute umana maggiore rispetto a quello determinato dalle onde elettromagnetiche emesse dalle antenne,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo la necessità, in ragione dei possibili effetti sulla salute umana connessi all'applicazione di coefficienti di assorbimento assenti o molto bassi, di riconsiderare i valori di assorbimento relativi agli edifici, indicando nelle Linee Guida valori medi o mediani in luogo di quelli minimi.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici. Atto 138.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

L'VIII Commissione:

premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, in attuazione della legge quadro in materia di elettrosmog (legge 36/2001), sono stati fissati i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);

lo schema di decreto in esame fa esclusivo riferimento ai CEM ad alte frequenze (100 kHz – 300 GHz) disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003, vale a dire ai CEM generati, principalmente, dagli impianti di diffusione radiotelevisiva e dalle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile;

le linee guida di cui all'Atto 138 si riferiscono esclusivamente ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;

il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 stabilisce che vengano predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, apposite Linee Guida per rendere operative le misure introdotte dal decreto, da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; in tali Linee Guida, vengono adottati due diversi fattori di riduzione per quanto riguarda gli effetti schermanti dei materiali materiali in funzione della frequenza:

pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz: 6dB;

pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia chiarito il concetto di « prossimità » utilizzato nel primo caso ovvero fattori di riduzione in caso di pareti e coperture senza finestre in caso di frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz rispetto alla menzione « della presenza di segnali » nel secondo caso ovvero fattori di riduzione in caso di pareti e coperture senza finestre in caso di frequenza di trasmissione inferiori a 400 MHz;
- 2) sia integrato il testo del provvedimento in oggetto, inserendo specifiche disposizioni in ordine alla effettuazione di ulteriori studi aggiornati sugli effetti dell'inquinamento elettromagnetico sulla salute umana e sull'ambiente, con specifico riferimento alla antenne e ai dispositivi di telefonia mobile, assicurando alla cittadinanza adeguati mezzi di conoscenza delle risultanze di essi.